



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 33 del 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON ADEGUAMENTO REGOLAMENTO AL D.LGS 116/2020 E MISURE PER IL RILANCIO DEL TESSUTO ECONOMICO E PRODUTTIVO NELLA FASE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID 19 PER LE IMPRESE INTERESSATE DALLE RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ.

L'anno *duemilaventuno*, il *trenta* del mese di *Giugno*, alle ore *10:00*, in modalità telematica videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e dei Provvedimenti Presidenziali prot. n. 33977 del 08 aprile 2020 e prot.n. 34486 del 10 aprile 2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 07/10/2020, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

All'appello nominale eseguito *all'inizio della seduta*, da parte del Segretario Generale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri in videoconferenza:

N°	Componenti	Presenza	Assenza	N°	Componenti	Presenza	Assenza
1	ZUCCALA' ADRIANO	X		14	RUGGIERO ALESSIO	X	
2	PADULA STEFANIA	X		15	CONFICCONI ZAIRA	X	
3	MONTI MIRELLA	X		16	MERCURI IOLANDA	X	
4	CONTE MARCELLA		X	17	ZANIN PAOLO		X
5	PIZZUTI GIULIA		X	18	ABBONDANZA MASSIMO	X	
6	BATISTONI ANDREA	X		19	PINNA MARIO	X	
7	ALUNNO MANCINI STEFANO	X		20	PAGLIUSO SAVERIO		X
8	NAVISSE LUISA	X		21	PECCHIA EMANUELA	X	
9	MOAURO ALESSANDRO	X		22	STAZI ALESSANDRO		X
10	TIBALDI FABIO	X		23	MATARESE PIETRO		X
11	VILLANI MASSIMILIANO	X		24	FUCCI FABIO	X	
12	PIUMARTA SILVIO	X		25	MENGOZZI STEFANO	X	
13	DE ZANNI MARCO	X					

Totale presenti: 19

Totale assenti: 6

Presiede il Presidente del Consiglio **Stefania Padula** in modalità videoconferenza dalla sede comunale sita in Piazza Indipendenza n.8.



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Verbalizza la seduta il Vice Segretario **Giovanni Ugoccioni** presente in modalità videoconferenza dalla sede comunale sita in Piazza Indipendenza n.8. Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- tutti i partecipanti risultano collegati sulla piattaforma di videoconferenza tramite la piattaforma zoom;
- tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Vice Segretario
- lo svolgimento della riunione è regolare ed è possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni

Il Presidente del Consiglio costatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, presentato dal competente Ufficio su proposta dell'Assessore al ramo.



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

A questo punto si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il presidente introduce il punto e cede la parola al consigliere Conte che lo espone in qualità di presentatore, intervengono i consiglieri Villani, Pecchia, Mengozzi, Alunno Mancini, il Sindaco e per dichiarazioni di voto Fucci, Villani, Mengozzi, il tutto come riportato nell'allegato resoconto stenotipato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 446/97 in ordine all'attribuzione agli enti locali della potestà regolamentare di determinare e disciplinare autonomamente le proprie entrate, anche tributarie, fatta salva l'individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/08/2020 di approvazione del regolamento comunale per la Tassa Rifiuti;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i. ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATI ALTRESI' i provvedimenti adottati a livello nazionale ed internazionale in fase di emergenza Covid;



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

VISTO inoltre il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che l'articolo 30 comma 5 del Decreto Sostegni, Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69, ha stabilito che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.....omissis";

Visti:

- l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 stabilisce che *"Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale."*
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 il quale ha precisato che la scelta deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta doveva essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022.
- il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il quale stabilisce che:
 - all'articolo 6, comma 1 "In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;
 - all'articolo 6, comma 3 "I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2";

dato atto che:



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

- le risorse assegnate nell'anno 2020, per la suddetta fattispecie, e non utilizzate sono pari ad € 1.168.688,36, che vanno a sommarsi al contributo per agevolazioni dell'anno 2021 (art. 6 dl Sostegni-bis) per € 829.639,00 (imp. stimato), per un importo totale di **Euro 1.998.327,36 €**.

- il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili.

In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

- il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2021".

Considerato che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Di seguito le modifiche che interessano il regolamento TARI.

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 12 – Norme di rinvio

3. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni del D.Lgs 152/2006", o eventuali successive che dovessero sopravvenire nel tempo.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

CAPITOLO II - DISCIPLINA TARI

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'Art.183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Il D.lgs 116/2020, prevede una nuova classificazione dei rifiuti, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Non esistono, pertanto, più criteri di assimilazione dei rifiuti e ogni riferimento a tale classificazione deve considerarsi superato.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art.183, comma 1, lettera b-ter), punto 2), del D.lsg 152 del 2006 (ALLEGATO B):



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- Quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo, stante il principio di suscettibilità a produrre rifiuti che rende i locali tassabili anche se momentaneamente non utilizzati.

Art. 7 – Avvio al Recupero di Rifiuti Urbani Uscita dal Servizio Pubblico D.lgs 116/2020

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità e la relativa facoltà per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune anche via posta elettronica certificata indicando per conoscenza l'Ufficio Tributi Comunale e l'Ufficio Tecnico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello che sarà predisposto sul sito web del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni/mastelli e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. (ALLEGATO C)
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché agli uffici competenti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo; Resta ferma, tuttavia, la facoltà del Comune di rigettare tale richiesta di reintegro.
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello che verrà predisposto dal Comune, da presentare, tramite PEC, all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma (ALLEGATO C).
10. Entro il 30 Giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La comunicazione dovrà contenere, altresì, una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la quantificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta quantificazione delle superfici. In entrambi i casi le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I produttori di rifiuti speciali, provenienti da imballaggi terziari, ai fini della determinazione della effettiva superficie tassabile, sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi, entro i termini previsti, apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione che indichi l'esatta area destinata alla produzione dei suddetti rifiuti, ossia quella superficie all'interno della quale si effettuano le operazioni di spaccettamento degli imballaggi. Alla dichiarazione dovrà essere allegata altresì documentazione atta a determinare in maniera inequivocabile la natura del rifiuto come terziario, nonché atta a comprovare lo smaltimento del medesimo a propria spesa.
3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa le superfici utilizzate nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'art 2.135 del Codice civile e della pesca e di quelle ad esse strettamente connesse, quali:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; Non si considerando, tuttavia, produttive di rifiuti speciali, le superfici che per il tipo di attività svolta sono produttive di rifiuti urbani, come quelli prodotti da agriturismi o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione.
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Relativamente alle attività produttive, con esclusione dei locali destinati ad uffici, mense e spogliatoi, servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, si applica una riduzione forfetaria del 30% sull'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Tale riduzione deve essere richiesta all'atto di presentazione della dichiarazione.
5. Ai fini della determinazione della superficie assoggettabile alla TARI (art. 1 comma 649 L.147/13), si specifica che sono esenti i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive che realizzano lavorazioni di tipo industriale o artigianale le quali producono rifiuti speciali, con particolare riferimento ai magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, laddove si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
 - a) contiguità del magazzino all'area produttiva;
 - b) temporaneità dello stoccaggio delle merci/materie prime;



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Le materie prime, semilavorati, prodotti finiti contenuti nei magazzini per i quali si chiede l'esenzione dovranno avere natura di rifiuti speciali e quindi non dovranno rientrare per tipologia nella classificazione di rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater art 183 comma 1 lettera b-ter punto 2 del Dlgs 152/2006, riportata nel presente regolamento nell'allegato C. Pertanto qualora la natura dei rifiuti contenuti nei magazzini/depositi descritti, dovesse ritenersi di tipo urbano gli stessi saranno assoggettati al Tributo TARI per l'intera superficie imputabile.

L'eventuale esenzione, di cui sopra, deve essere richiesta all'atto di presentazione della dichiarazione e provata da apposita documentazione.

Art. 10 - Costo di gestione

1 Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A del presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In caso in cui si svolga una attività di affitto-giardino, indipendentemente dalla forma imprenditoriale o meno e dalla relativa iscrizione al registro della camera di commercio, l'area sulla quale si concretizza tale servizio è considerata operativa e sarà soggetta alla relativa categoria Tari che meglio rappresenta la specifica attività svolta.

Art. 19 - Tributo giornaliero

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche e utenze non stabilmente attive

12. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, hanno diritto a riduzione tariffaria, relativamente all'anno 2021, le **utenze non domestiche** interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, **riconosciuta per la quota fissa e variabile nella misura stabilita nella seguente tabella:**

	Categoria	Riduzione Quota Fissa+Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50%
2	Cinematografi e teatri	50%
4	limitatamente a Campeggi, impianti sportivi	50%



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

4.1	Autolavaggi	50%
5	Stabilimenti balneari	50%
6.1	Area parcheggio coperta	50%
7	Alberghi con ristorante	50%
7.1	Bed and Breakfast, affittacamere, agriturismi	50%
8	Alberghi senza ristorante	50%
11	Uffici, agenzie	50%
12	limitatamente a studi professionali	50%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	50%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	50%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	50%
17.1	Attività di lavanderia artigianale ed industriale	50%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	50%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	50%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50%
23	Mense, birrerie, amburgherie	50%
24	Bar, caffè, pasticceria	50%
30	Discoteche, night club	50%
30.1	Parchi giochi e divertimento	50%

13. Le agevolazioni sono determinate con riferimento alla parte fissa e variabile della tariffa dovuta nell'anno 2021 e, per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate d'ufficio **anche cumulativamente** ad altre tipologie agevolative già riconosciute.

14. Possono comunque presentare richiesta di riduzione tariffaria su apposito modello messo a disposizione sul portale del Comune, allegando idonea documentazione comprovante le restrizioni nell'esercizio dell'attività le categorie di utenze non domestiche ricomprese nella seguente tabella:

	Categoria
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
6	Esposizioni, autosaloni
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Il Funzionario responsabile curerà l'istruttoria entro il termine del pagamento della seconda rata di scadenza Tari, comunicando l'idoneità e la misura della riduzione concedibile.

Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione sarà il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- a. Riduzione del 25% del volume di affari del 2020 rispetto al 2019;
- b. Per le attività aperte dopo il 31 dicembre 2018, la comprovata chiusura totale o parziale dell'attività dovuta a emergenza Covid 19 durante il 2021;

Lo sconto per queste categorie non può eccedere il 50% della Tari annuale e verrà ripartito in proporzione alle risorse stanziare.

Resta inteso che il contribuente dovrà essere in regola con i pagamenti dei tributi locali.

15. Le domande di cui al comma 14 del presente articolo, per poter essere valutate ai fini della tassazione relativa all'anno 2021, devono essere inoltrate **entro il 30/09/2021** al protocollo generale dell'ente presso la sede comunale. A tale scopo può essere utilizzato il modello appositamente predisposto dall'ufficio tributi e pubblicato sul sito web dell'Ente. In alternativa possono essere depositate o inviate, anche tramite p.e.c. o altro mezzo telematico messo a disposizione dal Comune, richieste aventi i medesimi elementi di contenuto. Le utenze per le quali siano stati già effettuati versamenti in relazione all'anno 2021 usufruiranno di un credito d'imposta sulle annualità successive, fino a concorrenza con l'ammontare dell'agevolazione spettante. Solo in caso di inesistenza di obbligazione a titolo di TARI per gli anni successivi, potranno essere valutate istanze di rimborso.

Art. 24 - Riduzioni per il riciclo utenze non domestiche

1. Per i produttori di rifiuti urbani, nella determinazione della TARI, si prevedono le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, a proprie spese, direttamente o tramite soggetti autorizzati:

- a) riduzione del 20% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 50% del peso;
- b) riduzione del 15% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 25 % del peso;
- c) riduzione del 10% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 15% del peso;

Per Riciclo si intende ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Tutto ciò premesso

Considerato che: per fronteggiare adeguatamente le insorte situazioni di pregiudizio economico per le imprese del territorio, ed in particolare le gravi problematiche di liquidità finanziaria generate dal confinamento, l'Amministrazione Comunale intende attivare tutti gli strumenti a propria disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia della Città;



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

nello specifico il Comune di Pomezia intende attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

nell'ambito del quadro normativo attuale è possibile individuare soluzioni a sostegno dell'imprenditoria, volte in particolare all'alleggerimento della pressione fiscale per consentire la migliore ripresa ed il rilancio economico del Paese nella fase due dell'emergenza;

tali soluzioni sono state ricercate avendo riguardo anche agli aspetti di sostenibilità ambientale e nel pieno rispetto del principio «chi inquina paga», valorizzando e premiando tutti quei comportamenti, anche forzati, che hanno contribuito ad evitare inquinamento o a ridurlo, consentendo di raggiungere obiettivi di qualità;

Ravvisata la necessità di concedere a tutte le utenze non domestiche ubicate sul territorio comunale, che direttamente hanno subito i provvedimenti restrittivi dell'esercizio dell'attività di impresa con conseguenti perdite economiche, le possibili agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento;

Vista la legge 212/2000 statuto del contribuente art. 10 nel quale viene sancito che "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede";

Atteso che:

- in ordine alle agevolazioni TARI, rivolte alle utenze non domestiche di cui **all'articolo 23**, la relativa applicazione opera automaticamente mediante la rimodulazione della quota fissa e variabile della tariffa;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di consentire la ripartenza delle imprese operanti nel territorio, demandare al Consiglio Comunale l'adozione di apposito atto per l'esercizio della facoltà di riconoscere a tali realtà imprenditoriali - così contribuendo alle finalità di sanità pubblica - le riduzioni della quota della tariffa TARI commisurata all'effettiva diminuzione dei quantitativi di rifiuti prodotti, limitatamente al periodo di chiusura osservato;

Dato atto infine che la più volte richiamata deliberazione n. 158/2020 dell'Arera ha altresì previsto, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario degli enti, il rinvio ad un successivo provvedimento l'individuazione degli elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche;

DATO ATTO che la presente deliberazione deve essere trasmessa mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, affinché il Mef proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet entro il 28 ottobre 2021;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
- il parere favorevole del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuto di dover acquisire il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del Tuel, che sarà allegato alla presente;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo statuto Comunale;



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge

Con il seguente esito della votazione: **ASSENTI:** Pizzuti, Zanin, Pagliuso, Stazi, Matarese, si evince il seguente risultato ottenuto attraverso l'appello nominale;

Presenti: n° 20	Assenti: n°5	Votanti: n° 20
Voti favorevoli:	n° 20	
Voti contrari:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	

DELIBERA

Di dare atto che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) come di seguito riportate:

Di seguito le modifiche che interessano il regolamento TARI.

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 12 – Norme di rinvio

3. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni del D.Lgs 152/2006", o eventuali successive che dovessero sopravvenire nel tempo.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

CAPITOLO II - DISCIPLINA TARI

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1.La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse.
- 2.Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
- 3.Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'Art.183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Il D.lgs 116/2020, prevede una nuova classificazione dei rifiuti, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Non esistono, pertanto, più criteri di assimilazione dei rifiuti e ogni riferimento a tale classificazione deve considerarsi superato.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art.183, comma 1, lettera b-ter), punto 2), del D.lgs 152 del 2006 (ALLEGATO B):

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- Quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo, stante il principio di suscettibilità a produrre rifiuti che rende i locali tassabili anche se momentaneamente non utilizzati.

Art. 7 – Avvio al Recupero di Rifiuti Urbani Uscita dal Servizio Pubblico D.lgs 116/2020



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità e la relativa facoltà per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono dare comunicazione preventiva al Comune anche via posta elettronica certificata indicando per conoscenza l'Ufficio Tributi Comunale e l'Ufficio Tecnico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello che sarà predisposto sul sito web del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni/mastelli e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. (ALLEGATO C)
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché agli uffici competenti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo; Resta ferma, tuttavia, la facoltà del Comune di rigettare tale richiesta di reintegro.
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello che verrà predisposto dal Comune, da presentare, tramite PEC, all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma (ALLEGATO C).
10. Entro il 30 Giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La comunicazione dovrà contenere, altresì, una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la quantificazione di utilizzo delle su-



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

perfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta quantificazione delle superfici. In entrambi i casi le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I produttori di rifiuti speciali, provenienti da imballaggi terziari, ai fini della determinazione della effettiva superficie tassabile, sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi, entro i termini previsti, apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione che indichi l'esatta area destinata alla produzione dei suddetti rifiuti, ossia quella superficie all'interno della quale si effettuano le operazioni di spaccettamento degli imballaggi. Alla dichiarazione dovrà essere allegata altresì documentazione atta a determinare in maniera inequivocabile la natura del rifiuto come terziario, nonché atta a comprovare lo smaltimento del medesimo a propria spesa.

3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa le superfici utilizzate nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'art. 2.135 del Codice civile e della pesca e di quelle ad esse strettamente connesse, quali:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; Non si considerando, tuttavia, produttive di rifiuti speciali, le superfici che per il tipo di attività svolta sono produttive di rifiuti urbani, come quelli prodotti da agriturismi o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione.

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Relativamente alle attività produttive, con esclusione dei locali destinati ad uffici, mense e spogliatoi, servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, si applica una riduzione forfetaria del 30% sull'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Tale riduzione deve essere richiesta all'atto di presentazione della dichiarazione.

5. Ai fini della determinazione della superficie assoggettabile alla TARI (art. 1 comma 649 L.147/13), si specifica che sono esenti i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive che realizzano lavorazioni di tipo industriale o artigianale le quali producono rifiuti speciali, con particolare riferimento ai magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, laddove si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

a) contiguità del magazzino all'area produttiva;



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

b) temporaneità dello stoccaggio delle merci/materie prime;

Le materie prime, semilavorati, prodotti finiti contenuti nei magazzini per i quali si chiede l'esenzione dovranno avere natura di rifiuti speciali e quindi non dovranno rientrare per tipologia nella classificazione di rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater art 183 comma 1 lettera b-ter punto 2 del Dlgs 152/2006, riportata nel presente regolamento nell'allegato C. Pertanto qualora la natura dei rifiuti contenuti nei magazzini/depositi descritti, dovesse ritenersi di tipo urbano gli stessi saranno assoggettati al Tributo TARI per l'intera superficie imputabile.

L'eventuale esenzione, di cui sopra, deve essere richiesta all'atto di presentazione della dichiarazione e provata da apposita documentazione.

Art. 10 - Costo di gestione

1 Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A del presente Regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In caso in cui si svolga una attività di affitto-giardino, indipendentemente dalla forma imprenditoriale o meno e dalla relativa iscrizione al registro della camera di commercio, l'area sulla quale si concretizza tale servizio è considerata operativa e sarà soggetta alla relativa categoria Tari che meglio rappresenta la specifica attività svolta.

Art. 19 - Tributo giornaliero

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche e utenze non stabilmente attive

12. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, hanno diritto a riduzione tariffaria, relativamente all'anno 2021, le **utenze non domestiche** interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, **riconosciuta per la quota fissa e variabile nella misura stabilita nella seguente tabella:**

	Categoria	Riduzione Quota Fissa+Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50%
2	Cinematografi e teatri	50%
4	limitatamente a Campeggi, impianti sportivi	50%
4.1	Autolavaggi	50%



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

5	Stabilimenti balneari	50%
6.1	Area parcheggio coperta	50%
7	Alberghi con ristorante	50%
7.1	Bed and Breakfast, affittacamere, agriturismi	50%
8	Alberghi senza ristorante	50%
11	Uffici, agenzie	50%
12	limitatamente a studi professionali	50%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	50%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	50%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	50%
17.1	Attività di lavanderia artigianale ed industriale	50%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	50%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	50%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50%
23	Mense, birrerie, amburgherie	50%
24	Bar, caffè, pasticceria	50%
30	Discoteche, night club	50%
30.1	Parchi giochi e divertimento	50%

13. Le agevolazioni sono determinate con riferimento alla parte fissa e variabile della tariffa dovuta nell'anno 2021 e, per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate d'ufficio **anche cumulativamente** ad altre tipologie agevolative già riconosciute.

14. Possono comunque presentare richiesta di riduzione tariffaria su apposito modello messo a disposizione sul portale del Comune, allegando idonea documentazione comprovante le restrizioni nell'esercizio dell'attività le categorie di utenze non domestiche ricomprese nella seguente tabella:

	Categoria
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
6	Esposizioni, autosaloni
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

Il Funzionario responsabile curerà l'istruttoria entro il termine del pagamento della seconda rata di scadenza Tari, comunicando l'idoneità e la misura della riduzione concedibile.

Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione sarà il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- b. Riduzione del 25% del volume di affari del 2020 rispetto al 2019;
- c. Per le attività aperte dopo il 31 dicembre 2018, la comprovata chiusura totale o parziale dell'attività dovuta a emergenza Covid 19 durante il 2021;

Lo sconto per queste categorie non può eccedere il 50% della Tari annuale e verrà ripartito in proporzione alle risorse stanziare.

Resta inteso che il contribuente dovrà essere in regola con i pagamenti dei tributi locali.

15. Le domande di cui al comma 14 del presente articolo, per poter essere valutate ai fini della tassazione relativa all'anno 2021, devono essere inoltrate **entro il 30/09/2021** al protocollo generale dell'ente presso la sede comunale. A tale scopo può essere utilizzato il modello appositamente predisposto dall'ufficio tributi e pubblicato sul sito web dell'Ente. In alternativa possono essere depositate o inviate, anche tramite p.e.c. o altro mezzo telematico messo a disposizione dal Comune, richieste aventi i medesimi elementi di contenuto. Le utenze per le quali siano stati già effettuati versamenti in relazione all'anno 2021 usufruiranno di un credito d'imposta sulle annualità successive, fino a concorrenza con l'ammontare dell'agevolazione spettante. Solo in caso di inesistenza di obbligazione a titolo di TARI per gli anni successivi, potranno essere valutate istanze di rimborso.

Art. 24 - Riduzioni per il riciclo utenze non domestiche

1. Per i produttori di rifiuti urbani, nella determinazione della TARI, si prevedono le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, a proprie spese, direttamente o tramite soggetti autorizzati:

- a) riduzione del 20% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 50% del peso;
- b) riduzione del 15% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 25% del peso;
- c) riduzione del 10% per rifiuti avviati a riciclo per almeno il 15% del peso;

Per Riciclo si intende ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Di approvare il testo della vigente disciplina comunale sulla componente "TARI" (Tassa sui rifiuti urbani) del Regolamento sull'Imposta Unica Comunale, componente Tari, nel testo riportato come da allegato, coordinato ed integrato con le modifiche sopra riportate;

Di riconoscere in favore delle utenze non domestiche soggette ad inattività forzata per effetto dei provvedimenti governativi per emergenza Covid-19, la riduzione prevista all'articolo 23 della quota fissa e variabile della Tariffa Tari 2021 alle utenze non domestiche;

Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2021;

Successivamente



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

IL CONSIGLIO COMUNALE

*dato atto che al momento della votazione risultano assenti i seguenti consiglieri **ASSENTI:** Pizzuti, Zanin, Pagliuso, Stazi, Matarese, si evince il seguente risultato ottenuto attraverso l' appello nominale;*

<i>Presenti: n° 20</i>	<i>Assenti: n°5</i>	<i>Votanti: n° 20</i>
<i>Voti favorevoli: n° 20</i>	<i>nessuno</i>	
<i>Voti contrari: nessuno</i>		
<i>Astenuti: nessuno</i>		

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma, del D.L.vo 18.08.2000, n° 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Vice Segretario
Giovanni Ugoccioni

Presidente del Consiglio
Stefania Padula